

Progettista corresponsabile del danno se assevera erroneamente l'assenza di vincoli

di [Giorgio Tacconi](#)

A fronte dell'obiettivo negligenza degli uffici comunali, si deve porre una corresponsabilità del progettista che ha determinato il rilascio del titolo edilizio illegittimo

Giovedì 14 dicembre 2023

Progettista responsabile del danno, insieme al Comune negligente, se presenta una erronea attestazione sui vincoli impeditivi all'edificazione di un suo progetto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato: ecco la sentenza.

Il Consiglio di Stato, nella **sentenza n. 9879 del 17 novembre 2023**, riconosce la **negligenza di un Comune**, che aveva annullato in autotutela un permesso di costruire precedentemente rilasciato sulla base di una cartografia allegata agli strumenti urbanistici, non aggiornata. La sentenza riconosce anche la **responsabilità del progettista** che aveva presentato una erronea attestazione.

Il permesso di costruire all'origine del contenzioso era stato rilasciato per l'installazione di un manufatto in legno su un'area **confinante con un tratto autostradale**. In seguito la concessionaria autostradale aveva comunicato il proprio contrario avviso in ordine all'installazione del manufatto, in quanto ubicato all'interno della **fascia di rispetto autostradale**. Il Comune aveva quindi disposto l'annullamento del titolo edilizio in precedenza accordato, limitatamente al medesimo manufatto. Contestualmente ne aveva ingiunto la demolizione.

Il caso e il ricorso al Tar di Bologna

Il provvedimento era stato impugnato con **ricorso al Tar Emilia Romagna – Bologna**, al quale era stata domandata anche la **condanna del Comune al risarcimento dei danni** subiti. Il Tar di Bologna aveva dichiarato il ricorso inammissibile e non aveva accolto la domanda risarcitoria. Tale decisione arrivava in quanto "La **corresponsabilità dei ricorrenti** – con un'esposizione parziale e incompleta della situazione di fatto – nel rilascio del titolo abilitativo privo di un parere obbligatorio **depotenzia la pretesa avanzata**, impedendo la configurazione del danno ingiusto".

Il Consiglio di Stato, adito in appello, ha riconosciuto che il mancato adeguamento della cartografia allegata agli strumenti urbanistici rappresenta un **evidente caso di [negligenza e cattiva amministrazione](#)**. Ciò fonderebbe la colpa dell'amministrazione e il suo **obbligo risarcitorio**. È infatti indubbio il grave difetto di istruttoria, sulla base del quale deriva il permesso di costruire. Tuttavia, a fronte dell'**obiettivo negligenza** degli uffici nel non avvedersi del vincolo autostradale gravante sull'area degli appellanti (che integra l'elemento psicologico della colpa), si deve porre una **corresponsabilità del progettista** nell'indurre in errore il Comune circa l'esistenza del detto vincolo.

Progettista responsabile del danno insieme al Comune: ecco perché

Infatti la richiesta di permesso di costruire reca l'**asseverazione del progettista** incaricato in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore. Ciò comprende, nello specifico, anche la **dichiarazione di [assenza di vincoli impeditivi](#)** dell'edificazione. E questo per l'appunto, determina il rilevato concorso di responsabilità nel provocare l'errore che ha portato al rilascio del titolo edilizio.

In considerazione del principio espresso dall'**art. 1227**, comma 1, del cod. civ., in base al quale: "Se il fatto colposo del creditore ha **concorso a cagionare il danno**, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate", e dall'**art. 30**, comma 3, c.p.a., secondo cui "Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti", il Consiglio di Stato ha ritenuto che la condotta della parte privata e quella del Comune abbiano

avuto **la medesima incidenza causale** nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.

Conseguentemente, il Comune è stato **condannato a risarcire la metà del danno subito**, relativamente a quanto speso per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Articolo tratto da *Teknoring*